

Decreto 17 maggio 2004.

Autorizzazione all'organismo di controllo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» ad effettuare i controlli alla denominazione «Pecorino di Filiano» protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto ministeriale del 1° aprile 2004.

(pubbl. in *Gazz. Uff.* n. 126 del 31 maggio 2004).

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d*);

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio;

Visto il decreto ministeriale 1° aprile 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 97 del 26 aprile 2004 relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Pecorino di Filiano», trasmessa alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge Comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli ed alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni;

Ritenendo che le disposizioni di cui all'art. 14 relativamente ai controlli, debbano trovare applicazione anche per quelle denominazioni le quali, essendo state trasmesse per la registrazione comunitaria, ottengono transitoriamente la protezione a livello nazionale ai sensi del regolamento (CE) 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997;

Visto il comma 1 del suddetto art. 14 della legge n. 526/1999, il quale individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista l'indicazione espressa dal Consorzio per la tutela del Pecorino di Filiano, con la quale veniva indicato, quale organismo privato per svolgere attività di controllo sul prodotto di che trattasi, la società «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.», con sede in Roma, via Montebello n. 8;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Considerato che gli organismi privati proposti per l'attività di controllo debbono rispondere ai requisiti previsti dal decreto ministeriale 29 maggio 1998, n. 61782,

pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 luglio 1998, n. 162, con particolare riguardo all'adempimento delle condizioni stabilite dalle norme EN 45011;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;

Considerato l'indicazione del Gruppo tecnico di valutazione dell'opportunità di pervenire alla definizione di un piano dei controlli standard appositamente predisposto per i formaggi;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Considerata la necessità, espressa dal citato Gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92, garantendo che è stata autorizzata dal Ministero una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione protetta risponda ai requisiti del disciplinare;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Decreta

1. L'organismo privato di controllo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.», con sede in Roma, via Montebello n. 8 è autorizzato, ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, a espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione «Pecorino di Filiano», protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto ministeriale 1° aprile 2004.
2. L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/1999 qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'Autorità nazionale competente che lo stesso art. 14 individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali.
3. L'organismo autorizzato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione «Pecorino di Filiano», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità. L'organismo comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

4. L'organismo autorizzato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare di produzione allegato al decreto ministeriale 1° aprile 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 97 del 26 aprile 2004.
5. L'autorizzazione di cui al presente decreto cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione in merito al riconoscimento della denominazione «Pecorino di Filiano» da parte dell'organismo comunitario.⁽¹⁾
Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo pubblico di controllo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.
6. L'organismo autorizzato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione «Pecorino di Filiano», anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.
7. L'organismo autorizzato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione «Pecorino di Filiano», rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel primo comma del presente articolo e nell'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione «Pecorino di Filiano».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

¹ Così rettificato dall'articolo unico del Decreto 10 giugno 2004.